

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.PRES.  
N. 01236/2025 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna**

**(Sezione Prima)**

**Il Presidente**

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

DI INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO MEDIANTE PUBBLICI PROCLAMI sul ricorso numero di registro generale 1236 del 2025 proposto da Rafaella Casti, Maria Caterina Cassitta, Patrizia Mirtillo, Carlo Spiga, rappresentati e difesi dagli avvocati Enrico Salone e Carolina Salone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ares Sardegna - Azienda Regionale della Salute, non costituitasi in giudizio;

***nei confronti***

di Giovanni Maria Pulino e Giovanni Scarteddu, non costituitisi in giudizio;

***per l'annullamento***

*previa concessione di idonee misure cautelari:*

1) *del provvedimento, in data 22.10.2025, col quale la Commissione Esaminatrice, nominata da ARES Sardegna per il "Pubblico Concorso Unificato, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 7 posti di Dirigente*

*Amministrativo, per l'Area Acquisti, da assegnare alle diverse Aziende Sanitarie Regionali", indetto con Determinazione Dirigenziale n. 135 del 18/01/2024, all'esito della prova teorico – pratica, ha dichiarato i ricorrenti non ammessi alla prova orale;*

*2) della Determinazione Dirigenziale n. 2971 del 4.11.2025, con la quale ARES Sardegna ha ratificato gli atti concorsuali, approvato le graduatorie finali di merito e dichiarato i vincitori del concorso indicato sub 1);*

*3) della Determinazione Dirigenziale n. 3178 del 21.11.2025, con la quale ARES Sardegna ha rettificato la Determinazione Dirigenziale n. 2971 del 04.11.2025 e ha riapprovato le graduatorie finali di merito dei candidati;*

*4) di tutti i Verbali della Commissione Esaminatrice nominata per detto concorso, ivi compresi:*

*- il Verbale della Commissione Esaminatrice n. 1 del 2.9.2025, nella parte relativa alla definizione dei criteri di valutazione delle prove di esame, e, segnatamente, di quelli relativi alla prova teorico-pratica;*

*- il Verbale n. 4 del 16.10.2025, col quale è stata formulata la traccia della prova teorico -pratica svoltasi nella stessa data del 16.10.2025;*

*- i Verbali n. 5 del 16.10.2025 e n. 6 del 20.10.2025, coi quali si è proceduto alla correzione degli elaborati di detta prova, e dei relativi esiti;*

*- il Verbale n. 7, relativo alla prova orale svoltasi in data 29.10.2025 e dei relativi esiti;*

*- i Verbali n. 8 del 30.10.2025 e n. 9 del 21.11.2025, relativi alla formulazione delle graduatorie di merito;*

*5) di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti rispetto a quelli di cui sopra;*

*6) espressamente riservata la facoltà di domandare il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa dell'illegittimità degli atti impugnati, da proporsi con separato giudizio, all'esito del presente ricorso impugnatorio.*

*Visti il ricorso e i relativi allegati;*

Considerato che la difesa dei ricorrenti, nella parte conclusiva del ricorso, spedito per la notifica in data 18.12.2025, ha rilevato quanto segue: *il ricorso è stato notificato a due controinteressati; peraltro, rivestono la qualità di controinteressati tutti i vincitori del concorso e tutti i candidati risultati idonei, per un numero complessivo di 23 controinteressati. In considerazione dell'elevato numero dei controinteressati e della circostanza che i ricorrenti non possiedono gli indirizzi degli stessi, si chiede ... ai sensi dell'art. 49, comma 3, 52, comma 2, CPA e 151 CPC, ove occorra, previo ordine all'Amm.ne di comunicare ai ricorrenti gli indirizzi dei soggetti di cui sopra, (di) autorizzare i ricorrenti ad integrare il contraddittorio nei confronti dei soggetti medesimi, mediante notifica del ricorso per pubblici proclami e, segnatamente, a mezzo di pubblicazione dello stesso nel sito internet istituzionale di ARES Sardegna;*

letti gli articoli 41, comma 4, 49 comma 3 e 52 comma 2 del c.p.a. e ritenuta l'istanza suesposta accoglibile come segue;

considerata l'oggettiva difficoltà di integrare il contraddittorio mediante le forme ordinarie di notificazione;

ritenuto pertanto che il contraddittorio vada integrato mediante la notificazione del ricorso per pubblici proclami come prevede l'art. 49, comma 3, c.p.a.;

che l'adempimento anzidetto, tenuto conto del numero dei potenziali controinteressati, possa essere compiuto, come dispone l'art. 52, comma 2, c.p.a., il quale richiama l'art. 151 c.p.c. (notificazione con i mezzi ritenuti più idonei, compresi in particolare quelli per via telematica), attraverso la pubblicazione nel sito web di ARES SARDEGNA – Azienda Regionale della Salute – Sezione Bandi di concorso e selezione o Sezione Notizie, o comunque in una sezione agevolmente accessibile dai soggetti potenzialmente interessati alla notificazione, preceduta dal titolo in neretto maiuscolo NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI, entro il termine perentorio del 13 gennaio 2026, di un avviso recante copia di questo provvedimento presidenziale e di un sunto del ricorso che indichi il numero di

mi dei ricorrenti e l'Amministrazione intimata, gli estremi degli atti impugnati e una esposizione sintetica della vicenda in fatto e dei motivi di diritto, inclusi gli argomenti a sostegno della domanda di misure cautelari, e che l'avviso dovrà indicare anche il sito web della Giustizia amministrativa ([www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it)) nel quale poter individuare ogni altra indicazione utile;

che l'avviso anzidetto non potrà essere rimosso dal Sito internet dell'ARES prima che siano decorsi 60 giorni dalla sua pubblicazione;

che la prova della avvenuta notificazione nei modi suindicati dovrà essere depositata presso la Segreteria della I Sezione del TAR, a cura dei ricorrenti, a pena di decadenza, entro il 19 gennaio 2026;

che la discussione della domanda di misure cautelari va fissata per l'udienza camerale del 21 gennaio 2026;

P.Q.M.

dispone l'integrazione del contraddittorio e autorizza la parte ricorrente a eseguire la notificazione del ricorso per pubblici proclami, come da motivazione.

Fissa, per la discussione della domanda di misure cautelari, l'udienza camerale del 21 gennaio 2026.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Cagliari il 22 dicembre 2025.

**Il Presidente**  
**Marco Buricelli**

**IL SEGRETARIO**